

L'avvocato esperto in diritto di famiglia al servizio dei cittadini

avv. Milena Pini
presidente AIAF Lombardia

Sin dagli anni '70 gli avvocati hanno svolto "sul territorio" un'attività di servizio a favore dei cittadini, prestando consulenza in diritto di famiglia nei consultori pubblici e privati, presso le sedi delle ASL e dei Comuni.

Il diritto di famiglia, più di ogni altra materia giuridica, consente infatti all'avvocato di svolgere non solo una funzione di difesa tecnica dei diritti della persona, ma anche un ruolo sociale visibile sul territorio, accanto ai cittadini.

Nel solco di questa tradizione "storica" l'**AIAF Lombardia ha attivato da qualche anno, in convenzione con i Comuni di Milano, Monza e Cremona, un servizio di informazione e di prima consulenza legale gratuita su problemi di diritto di famiglia e minorile** che viene tenuto nelle sedi comunali (vedi elenco nell'ultima pagina) da numerosi avvocati esperti in materia. Nonostante si tratti di uno "sportello" di orientamento ed informazione, che non consente all'avvocato che presta il servizio di assumere l'incarico di assistenza giudiziale, questa iniziativa ha avuto un notevole successo, con una numerosa affluenza di utenti.

L'AIAF Lombardia, nell'ambito dello stesso progetto culturale che si propone di dare una costante informazione ai cittadini sulle novità del diritto di famiglia, dà oggi vita a questo periodico, che con cadenza quadrimestrale verrà distribuito gratuitamente in Lombardia, nelle sedi dei Comuni, dei consultori, e dei servizi socio sanitari presenti sul territorio.

E' nostro desiderio far conoscere ai cittadini la nostra Associazione, che da quando è stata costituita, nel 1993, si batte anche per il riconoscimento della **specializzazione degli avvocati**, e quindi per una corretta informazione/pubblicità da parte dell'avvocato delle proprie effettive competenze ed esperienze professionali, nell'interesse del cittadino che deve potersi avvalere di un avvocato competente in relazione al problema che deve risolvere.

Purtroppo l'assenza di una riforma della legge che regolamenta la professione forense - di cui molto si discute da anni - sta causando il proliferare di pubblicità, su giornali e via internet, che spesso trae in inganno i cittadini sia sull'effettiva capacità del professionista che sui costi "law" offerti (in un primo momento, ma spesso ben diversi al termine della prestazione).

L'AIAF ritiene invece indispensabile, a tutela del cittadino, che il diritto di famiglia sia trattato da **avvocati competenti ed esperti**, che curino in modo particolare la loro formazione specialistica e il continuo aggiornamento professionale.

Si deve tenere presente che **il diritto di famiglia è una materia complessa e composita**, che non riguarda solo i diritti delle persone e dei minori e i loro rapporti di natura personale,

ma anche i rapporti economici, patrimoniali, societari e di lavoro tra coniugi e familiari.

Basti pensare ai problemi che possono sorgere quando si separano due coniugi che svolgono insieme un'attività lavorativa in una società o in una impresa familiare, o alle complesse questioni di divisione ereditaria, o di cura e gestione del patrimonio di una persona divenuta incapace che richiede la nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore.

Quando poi si deve prestare consulenza ed assistenza giudiziale in un **procedimento che riguarda i diritti di un minore** e i suoi rapporti con i genitori, risulta indispensabile una specifica competenza ed esperienza nel trattare questi casi.

L'avvocato che gestisce il conflitto familiare deve inoltre aver acquisito competenze di tipo relazionale e psicologico, idonee a comprendere, sin dalla fase iniziale della consulenza, i bisogni, gli interessi e le risorse del cliente; deve saper gestire correttamente i diversi momenti dell'ascolto, della valutazione della situazione, dell'esposizione delle proposte di intervento conciliativo, o di negoziazione, o giudiziario, e quindi della scelta e condivisione con il cliente dell'intervento da porre in atto.

In conclusione, la gestione di un conflitto familiare o coniugale, la consulenza legale e l'assistenza giudiziale in diritto di famiglia e minorile, richiedono da parte dell'avvocato specifiche conoscenze e competenze, che si acquisiscono innanzitutto con una effettiva esperienza professionale e con una formazione specialistica ed interdisciplinare.

SE VUOI CONOSCERE L'AIAF LOMBARDIA

L'AIAF è presente in Lombardia con sezioni territoriali a:

Milano - Bergamo - Brescia - Busto Arsizio - Como - Cremona - Lecco - Mantova - Monza - Pavia - Varese

Se vuoi conoscere la nostra attività o contattare il referente della tua città vai sul sito www.aiaf-avvocati.it/lombardia

Periodico quadrimestrale a diffusione gratuita dell' AIAF LOMBARDIA - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori

Reg. Trib. Milano n. 355
Anno I, 2008, numero 1
Sede legale: Galleria Buenos Aires,1 - 20124 Milano
Tipografia: Copy&Photo srl,
Via Caruso 2, Milano

Direttore responsabile: Avv. Milena Pini

Hanno collaborato a questo numero:
Avv. Barbara Fezzi, Avv. Silvia Medici,
Dott. Cecilia Ragaini, Prof. Fulvio Scaparro.

Affidamento condiviso, potestà e responsabilità genitoriale

a cura degli avvocati **BARBARA FEZZI** e **SILVIA MEDICI**

COSA DICE LA LEGGE?

La legge 54 del 2006 ha modificato la disciplina in tema di affidamento dei figli minori a seguito di separazione dei genitori (sposati o conviventi).

In particolare, in base alla nuova norma il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tale scopo, il giudice deve innanzitutto valutare la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori.

Qualora però ritenga che l'affidamento ad uno dei due, sebbene congiuntamente con l'altro, sia contrario all'interesse del minore, può disporre che i figli siano affidati in via esclusiva al genitore ritenuto più opportuno. In entrambi i casi, il giudice stabilisce presso quale genitore i figli saranno collocati (cioè con chi vivranno in modo prevalente), i tempi e le modalità di incontro con l'altro genitore ed il contributo per il loro mantenimento che deve essere versato dal genitore non convivente (calcolato in base ad una serie di criteri, tra cui il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, le esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori).

Il giudice, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, decide anche a quale genitore assegnare la casa familiare.

CHI ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE ?

Quando si parla di affidamento dei figli minori, si devono sempre tenere distinti tre elementi: la titolarità della potestà genitoriale, l'esercizio concreto di tale potestà ed il collocamento dei figli. Come detto, il giudice, indipendentemente dal tipo di affido che ritiene più opportuno nel caso concreto, deve stabilire presso quale genitore il minore sarà collocato.

Il tipo di affidamento non ha conseguenze neppure sulla titolarità della potestà genitoriale, che resta in capo ad entrambi i genitori sia in caso di affido condiviso, sia di affido esclusivo (salvo

che si arrivi all'ipotesi estrema in cui il Tribunale per i Minorenni debba pronunciare una decadenza dalla potestà genitoriale per uno dei due genitori che abbia posto in essere comportamenti talmente gravi da causare grave pregiudizio ai figli).

L'elemento in cui si sostanzia la differenza tra affido condiviso ed affido esclusivo è dunque l'esercizio della potestà genitoriale, ovvero le modalità di assunzione di decisioni relative ai figli minori.

Nel caso di affidamento condiviso, la potestà viene esercitata da entrambi i genitori, sia per quanto riguarda le decisioni di maggiore interesse per il minore (salute, educazione, istruzione), sia per le decisioni di ordinaria amministrazione (gestione quotidiana dei figli). In ogni caso, le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.

Quanto invece alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice, in caso di conflitto tra i genitori (conflitto che spesso non è ritenuto dai giudici elemento sufficiente per disporre un affidamento esclusivo), può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, cioè in modo disgiunto.

Ciò significa che le decisioni relative alla gestione quotidiana dei figli potranno essere assunte dal genitore che, in quel preciso momento, ha la cura dei figli.

Nelle ipotesi di affidamento esclusivo, invece, garantita in ogni caso la titolarità della potestà genitoriale ad entrambi i genitori, l'esercizio di tale potestà spetta in via esclusiva al solo genitore affidatario.

In concreto ciò significa che le decisioni di maggiore interesse per i figli (educazione, istruzione, salute) dovranno anche in questo caso essere assunte di comune accordo dai genitori.

Le scelte relative all'ordinaria amministrazione verranno al contrario effettuate dal solo genitore affidatario.

Come comunicare ai figli la decisione di separarsi?

Risponde la Dott. CECILIA RAGAINI, neuropsichiatra infantile e Consulente tecnico d'ufficio del Tribunale di Milano

Questa è una domanda che i genitori mi pongono molto spesso, sintomo dell'angoscia con cui essi vivono il momento in cui dovranno comunicare la loro scelta ai figli, decisione che, in verità, nella grande maggioranza dei casi, i minori già conoscono, poiché compresa da quanto sta succedendo nella loro famiglia.

La maggiore ansia dei genitori è quella di dovere dare ai bambini una notizia triste e di non saperne poi gestire la reazione emotiva, in particolare il pianto.

Innanzitutto è bene sapere che le reazioni dei bambini non sono in nessun modo prevedibili. E che il condividere tutti insieme un momento di tristezza è positivo e non va rifuggito. Raccontare ai figli la decisione presa equivale a comunicare loro un lutto, la fine di un progetto di famiglia in cui tutti avevano investito.

La comunicazione può essere nel suo dolore, però, prospettivamente costruttiva, qualora contenga un messaggio di rinascita ad una qualità di vita migliore. È importante far capire ai figli che si sta ponendo un punto ad una realtà, ma per ripartire subito con una nuova costruzione, una nuova realtà di famiglia separata.

Il lutto di ciò che si abbandona non va negato, né alterato.

Quanto all'opportunità che questa comunicazione venga affrontata dai genitori separatamente o congiuntamente, ritengo che l'ideale sia che venga fatta insieme solo se tra gli adulti è rimasto un rapporto di civiltà.

È importante che trasmettano ai figli la realtà di ciò che sta avvenendo, assicurandoli sul futuro, e sul fatto che la loro vita non cambierà, che i momenti importanti della loro vita non verranno modificati: scuola, casa, sport resteranno gli stessi. Solo in un momento successivo, con calma e serenità, si potrà dire loro che nella organizzazione quotidiana qualcosa potrà

cambiare (per esempio, gli incontri con il genitore con cui non vivranno).

È fondamentale, però, continuare a rassicurarli e garantire loro che nel rapporto affettivo con mamma e papà nulla cambierà. Per i bambini, infatti, questo non è scontato e hanno bisogno sia di sentirselo dire, sia poi di viverlo nei fatti.

I figli devono poter confidare nel fatto che anche se i genitori non vivranno più insieme e li vedranno in momenti separati, per loro resteranno sempre genitori presenti.

Nel caso in cui si ritenga più opportuno spiegare ai figli la nuova situazione separatamente, è essenziale non fare cadere le responsabilità della separazione sull'altro genitore.

Ad un bambino, infatti, non interessa sapere se c'è un colpevole, ma anzi predilige essere escluso da conflitti che lo porrebbero in posizioni ancor più dolorose. Ciò che per lui conta è capire cosa realmente cambierà ed essere sostenuto nella tristezza. Anche in questo caso, quindi, è determinante rassicurarlo, promettendogli che entrambi i genitori saranno comunque sempre presenti nella sua vita.

Quanto alla **scelta del momento** in cui dare la notizia ai figli, è importante che ciò avvenga in un periodo in cui è possibile garantire una relazione costante dei bambini con entrambi i genitori. Alle parole rassicuranti devono seguire fatti reali: dopo avere parlato con loro, quindi, deve iniziare immediatamente l'alternanza dei genitori nella loro vita. Al contrario, si deve evitare di parlare loro, per esempio, all'inizio di un periodo di vacanza, durante il quale i bambini non vedranno uno dei due genitori per un lungo periodo.

Ai figli non bisogna mai mentire.

Nel momento in cui la decisione è presa, va comunicata ai bambini e spiegata senza bugie (che loro capiscono perfettamente essere tali!).

È importante far capire loro che anche se mamma e papà hanno dei problemi e non vivranno più insieme, continueranno sempre ad essere mamma e papà ed a voler loro bene.

GRUPPI DI PAROLA PER I BAMBINI

Il Servizio di Psicologia Clinica per la Coppia e la Famiglia dell'Università Cattolica di Milano organizza

un "GRUPPO DI PAROLA", luogo per lo scambio ed il sostegno tra bambini dai 6 ai 12 anni i cui genitori sono separati o divorziati, condotto da COSTANZA MARZOTTO, psicologa e mediatrice familiare e PAOLA FARINACCI, mediatrice familiare

Perché un gruppo di bambini?

I bambini sono coinvolti nella separazione dei loro genitori: non sanno bene come esprimere la rabbia, la tristezza, i dubbi, le difficoltà che incontrano per la separazione di papà e mamma. A volte non sanno con chi parlarne...

Per iscriversi e partecipare:

Tel. 02.7234.5961 (martedì 11.30- 13.30; giovedì 14.00- 17.00)

Via Nirone15, Milano (MM Cadorna)

La giurisprudenza sull'affidamento dei figli

AFFIDO CONDIVISO

TRIB. DI BARI, 16.01.08, SENTENZA N. 136

L'applicazione dell'affidamento condiviso non può essere preclusa dall'esistenza di una conflittualità più o meno estesa tra gli ex coniugi – i quali, se fossero stati d'accordo sulle loro scelte di vita, con tutta evidenza, non sarebbero arrivati alla separazione prima ed al divorzio poi –, atteso che la legge n. 54/2006 mira a salvaguardare il genitore non collocatario della prole nella sua funzione genitoriale, evitando, al contempo, che la conflittualità agita tra le parti si ripercuota negativamente sulle decisioni di maggior interesse che coinvolgono i minori, che vanno assunte di comune accordo. Diversamente sarebbe fin troppo facile per il genitore affidatario esclusivo dei figli agitare ed esasperare le ragioni del disaccordo per impedire l'applicazione del nuovo istituto, al fine precipuo di svuotare di contenuto il senso della nuova normativa.

TRIB. MINORENNI MILANO, 27.11.07

Lo scopo di un affidamento ad entrambi i genitori (condiviso) è quello di rendere entrambi responsabili in relazione alla loro genitorialità ed indurli ad assumere congiuntamente le decisioni meglio rispondenti ad interessi e bisogni dei figli.

La presenza di conflitto tra i genitori non è di per sé un ostacolo all'adozione dell'affido condiviso, purché entrambi siano disponibili a porre al centro delle loro preoccupazioni l'interesse dei propri figli.

CORTE APPELLO di NAPOLI Sezione famiglia, 13.7.07

In tema di affidamento di figli minori, il coinvolgimento della prole nelle questioni personali dei genitori, ad opera del padre, e l'azione educativa dello stesso improntata a criteri di permissività non costituiscono motivi ostativi alla praticabilità dell'affidamento condiviso.

Una certa conflittualità di rapporti tra gli ex coniugi ed una inevitabile diversità di scelte educative rientrano nella fisiologia delle relazioni postfamiliari e non consentono di superare la scelta della soluzione preferenziale, operata dal legislatore del 2006, dell'affidamento della prole ad entrambi i genitori.

TRIB. di MESSINA, 13.12.06

In tema di affidamento condiviso, la mera intollerabilità dei rapporti tra i genitori, il clima di tensione, anche aspra, che eventualmente caratterizza le relazioni dopo la separazione, l'assenza della volontà di collaborare, non possono, di per sé, ostacolare l'applicazione di un sistema di affidamento che la legge privilegia, ponendo quale unico limite l'interesse del minore; diversamente, sarebbe agevole frustrare le finalità della normativa (ad es., creando o alimentando situazioni di conflitto), laddove l'interesse del minore è nel senso di conservare rapporti significativi con entrambi i genitori anche dopo la separazione.

In questa prospettiva, l'affidamento condiviso dei figli, ponendo auspicabilmente termine alla spirale delle reciproche rivendicazioni, può, anzi, contribuire al superamento di quella conflittualità

e al recupero di un clima di serenità di cui i figli sono i primi a trarre beneficio.

Anche a seguito dell'affidamento della prole ad entrambi i genitori, è innegabile che vada comunque stabilita la collocazione privilegiata del minore presso quello dei genitori con cui esso ordinariamente vive, non potendo i figli continuare a risiedere con entrambi i genitori, né apparendo ipotizzabile una collocazione alternata o l'alternanza dei genitori presso la casa in cui vive la prole (soluzioni, queste, che – a parte le intuibili ed insormontabili difficoltà pratiche – sono in contrasto con elementari esigenze di stabilità e di continuità).

CORTE APPELLO TRENTO, 15.6.06

In tema di affidamento dei figli minori, in presenza di una situazione di forte conflitto tra i genitori, è opportuno che l'esercizio della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione avvenga in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla cura dei minori.

AFFIDO ESCLUSIVO

TRIB. di CATANIA, 14.1.07

In tema di affidamento dei figli minori, la ostinata violazione degli obblighi di mantenimento della prole, da parte di uno dei genitori (nella specie: il padre), per la sua gravità, non può non refluire sulla violazione del più ampio dovere di cura del minore, così da imporre, da un lato, un giudizio negativo sulle capacità genitoriali dell'inadempiente, e, dall'altro, l'affidamento esclusivo del figlio, stante la sussistenza di giustificate ragioni ostativi all'affidamento anche all'altro genitore.

TRIB. di CATANIA, 1.6.06

L'affidamento esclusivo dei figli può essere adottato, in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore che lo giustificano, quali, in via esemplificativa, la obiettiva lontananza del genitore, il suo stato di salute psichica, l'insanabile contrasto con i figli, la sua anomala condotta di vita (ad esempio, se detenuto), ovvero ancora il suo disinteresse e gli accordi espliciti o taciti in tal senso raggiunti dalle parti.

TRIB. di CATANIA, 18.5.06

La sussistenza di una notevole conflittualità tra i coniugi, di per sé, non è ostativa all'affidamento condiviso; ne consegue che l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto in presenza di elementi che travalicano i limiti dell'ordinaria conflittualità, in presenza dei quali l'affidamento condiviso risulterebbe contrario all'interesse morale e materiale del minore.

CORTE APPELLO di NAPOLI, Sezione famiglia, 22.3.06

In presenza di un persistente e deciso rifiuto della figura paterna da parte del minore, l'affidamento ad entrambi i genitori è da ritenersi contrario all'interesse del figlio, in quanto sarebbe estremamente destabilizzante e pregiudizievole per il suo sviluppo psicofisico. In tema di provvedimenti relativi alla prole conseguenti alla cessazione della convivenza more uxorio, tenuto conto del preminente interesse alla salute psicofisica della prole rispetto all'interesse del padre ad incontrarla, il giudice, a fronte dell'attuale ed invincibile ripulsa della figlia nei confronti del padre, può disporre che gli incontri

tra la minore ed il genitore non convivente vengano temporaneamente sospesi. Infatti, ogni intervento autoritativo sortirebbe effetti controproducenti, innalzando la soglia di ostilità della figlia nei confronti del genitore e risulterebbe certamente pregiudizievole per la serenità di vita della minore stessa.

FIGLI NATURALI

PER IL LORO AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DECIDE IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

La CORTE DI CASSAZIONE, con quattro ordinanze - n. 8362 del 3.4.07, n. 19406 del 20.9.07, n. 19909 del 25.9.07 e n. 2966 del 7.2.08 – ha affermato che la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale (nato da coppia non coniugata) spetta al Tribunale per i minorenni, il quale, contestualmente ai provvedimenti sull'affidamento, potrà stabilire la misura ed il modo con cui ciascuno dei genitori dovrà contribuire al mantenimento del minore.

Pertanto mentre l'affidamento e il mantenimento dei figli legittimi è deciso dal tribunale ordinario (giudice della separazione o del divorzio), per i figli naturali è necessario rivolgersi al tribunale per i minorenni.

In tal modo si continua ad attuare un trattamento diverso tra figli legittimi e figli naturali, cui da tempo gli avvocati dell'AIAF si oppongono.

La mediazione familiare

Prof. FULVIO SCAPARRO, psicoterapeuta, Direttore scientifico dell'Associazione GeA-Genitori Ancora

Se siete genitori sul punto di separarvi o già siete separati o divorziati, e i vostri rapporti sono talmente conflittuali da impedire ogni comunicazione costruttiva, può essere utile – soprattutto nell'interesse dei vostri figli ricorrere all'aiuto di mediatori di riconosciuta competenza ed esperienza per facilitare il raggiungimento di accordi condivisi e stabili.

COSA SI INTENDE PER MEDIAZIONE FAMILIARE?

La mediazione è un processo volontario in cui i due genitori siedono insieme al tavolo per progettare il futuro post-separazione attraverso accordi riguardanti gli aspetti economici e le relazioni tra loro e con i figli, con l'assistenza di un mediatore imparziale (che non ha interessi personali di sorta nelle questioni in discussione né nei confronti delle parti) adeguatamente formato alle tecniche della mediazione familiare.

Il mediatore aiuta i genitori ad assumere atteggiamenti collaborativi e ragionevoli tesi alla soluzione di problemi concreti.

I genitori saranno assistiti nel raggiungimento di accordi efficaci (verificati già durante il periodo della mediazione) e durevoli e a non irrigidirsi in posizioni che nel passato si sono dimostrate inefficaci.

La mediazione familiare appartiene al mondo delle A.d.r. (Alternative dispute resolution, soluzioni alternative alle dispute) e può costituire un'ottima integrazione dell'intervento degli avvocati nella negoziazione di un accordo.

Nota bene:

- ciascuno dei due genitori può abbandonare il processo di mediazione in qualunque momento;
- la mediazione non sostituisce gli avvocati. I genitori sono incoraggiati a mantenere un supporto legale indipendente durante tutto il corso dell'esperienza di mediazione. Gli accordi finali vanno rivisti con i propri legali prima della firma.

QUALE E' IL RUOLO DEL MEDIATORE?

- Assistere i genitori nell'esplorazione, comprensione e spiegazione reciproca e rispettosa dei rispettivi bisogni, preoccupazioni e interessi.
- Assistere i genitori nel lavoro comune teso alla composizione dei contrasti.
- Assistere ciascun genitore nella reciproca comprensione e spiegazione dei rispettivi punti di vista circa i bisogni dei figli e i progetti per la loro cura ed educazione.
- Assistere ciascun genitore nella definizione del ruolo che dovrà svolgere come padre o madre nei progetti riguardanti i figli.

- Assistere ciascun genitore nell'elaborazione creativa ma pratica di idee tese a comporre le differenze esistenti in materia di cura dei figli.

- Favorire la ricerca di soluzioni alternative ai problemi quando i genitori non riescono a trovare un accordo.

- Fare in modo che il peso del conflitto sia equamente distribuito tra le due parti e impostare costruttivamente la negoziazione.

Nota bene:

- il mediatore non è un consulente, né un arbitro, né un terapeuta ma soltanto un facilitatore della comunicazione. Si asterrà quindi dal consigliare, giudicare e interpretare, limitandosi ad aiutare i genitori a passare da un rapporto tra avversari a quello tra persone che accettano comuni responsabilità genitoriali anche dopo la separazione.

COME RIESCE A FAR QUESTO IL MEDIATORE?

Facilitando

Il mediatore si accerta che le questioni oggetto di contesa siano definite con chiarezza, e fa in modo che i genitori si concentrino sia sulle questioni controverse che sulle soluzioni.

Apprendo la comunicazione

Quando inizia il processo di mediazione, i genitori sono talvolta in difficoltà a dar voce alle proprie opinioni. Spesso non si sono parlati per lungo tempo o non si sono più visti da quando si sono separati. Il mediatore comincia subito a stabilire un rapporto con le parti e ad assicurarsi che siano a proprio agio. Avvia poi una discussione rispettosa tra i due centrata sulle questioni che maggiormente li dividono. Mano a mano che si stabilisce una comunicazione, il coinvolgimento diretto del mediatore può diminuire. Se la comunicazione si interrompe, il mediatore torna in campo per riaprire i canali di dialogo.

Traducendo le informazioni

Talvolta i genitori parlano ma non si comprendono l'un l'altro. Possono non essere al corrente di certi fatti o vedere quei fatti in modo diverso: il mediatore riformula le informazioni per accertarsi che esse siano fornite e comprese in modo corretto.

Il mediatore può agire come traduttore di informazioni o

come risorsa.

Può consigliare ai genitori di informarsi sui bisogni dei bambini in relazione alla loro età. Può indirizzare i genitori ad altre fonti, come avvocati, commercialisti o altri professionisti in grado di fornire correttamente le informazioni necessarie.

Promuovendo una negoziazione basata sugli interessi comuni

I mediatori cercano di dissuadere i genitori dal negoziare da posizioni rigide.

Incoraggiando una discussione ampia e formale sui bisogni reali di ciascuno e sollecitando atteggiamenti collaborativi e ragionevoli nella soluzione dei problemi, il mediatore aiuta i genitori ad elaborare compromessi non umilianti.

IN PRATICA...

- Il mediatore familiare, in una serie limitata di incontri (di solito 10-12), facilita la comunicazione tra padre e madre allo scopo di trovare soluzioni realistiche e stabilire accordi condivisi e duraturi che consentano a figli e genitori di vivere serenamente, e a padre e madre di svolgere responsabilmente il comune compito di genitori.

- Gli accordi sono negoziati e definiti da entrambi i genitori e non imposti da terze persone; hanno dunque maggiori possibilità di essere rispettati. Le parti sono invitate a tenersi in contatto con i loro legali per informarli dell'andamento della mediazione e raccogliere i loro suggerimenti. Il mediatore si impegna a facilitare il dialogo tra le parti aiutandole a trovare una composizione dei problemi esistenti tra loro, senza interferire nell'attività di competenza dei loro legali, che a loro volta non devono interferire nell'attività del mediatore.

- La responsabilità degli accordi finali resta comunque pienamente dei due genitori.

- La mediazione familiare è riservata, protetta dal segreto professionale e del tutto autonoma dall'iter legale della separazione. I colloqui sono rivolti ai soli genitori. I bambini non partecipano alle sedute di mediazione: per loro lavorano i grandi.

- Il successo della mediazione sta nel raggiungimento di accordi che non prevedano perdenti. Una buona mediazione, una mediazione che porti ad accordi durevoli, dovrebbe puntare a una trasformazione delle relazioni tra le parti e non soltanto alla 'soluzione' di un problema contingente.

La giurisprudenza sulle sanzioni in caso di inadempimento

AFFIDO CONDIVISO

**TRIB. di NAPOLI,
11.03.2008**

Accertata la condotta inadempiente del genitore collocatario (madre), che ostacolava la frequentazione dei figli con l'altro genitore, il giudice l'ha ammonita, ai sensi degli articoli 708 e 709 ter cpc, ad astenersi dal frapportare ostacoli al diritto di visita del padre, avvertendola che, in caso contrario, la sua condotta potrà comportare l'assunzione di più gravi provvedimenti (risarcimento danni).

**CORTE APPELLO FIRENZE,
22.08.2007**

Nel caso di affidamento condiviso del minore, che prevedeva che il figlio fosse collocato presso la madre, con facoltà per il padre di tenerlo presso di sé in determinati giorni e periodi, è stato accertato che la madre poneva in essere una condotta che costituiva violazione della statuizioni espresse dal Tribunale e arrecava danno alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio. Il danno subito dal minore per la privazione della frequentazione paterna, è stato liquidato d'ufficio e quantificato in euro 650,00, senza istruttoria sull'an e sul quantum. Il Tribunale ha infatti sostenuto che

trattavasi di "danno da individuarsi in re ipsa e soggetto - in quanto danno non patrimoniale - a valutazione equitativa.

E' stato pure riconosciuto il danno non patrimoniale subito dal genitore (padre) al quale era stata interdetta la possibilità di frequentare il figlio, che è stato liquidato equitativamente in euro 350,00. Inoltre la madre è stata ammonita ad ottemperare al provvedimento che regola la frequentazione tra padre e figlio.

**TRIB. di CATANIA,
11.7.2006**

Nella fattispecie, il Giudice istruttore, acclarata la sussistenza di comportamenti ostruzionistici posti in essere dalla madre e volti a frapportare ostacoli agli incontri tra padre e figli, ha ammonito il genitore inadempiente «ad astenersi da tale condotta», avvertendolo che, perdurando tale comportamento, questi avrebbe potuto subire la modifica dei provvedimenti in vigore e, anche congiuntamente, l'applicazione delle sanzioni previste nel richiamato art. 709-ter, co. 2, punti 2), 3) e 4).

**TRIB. di REGGIO EMILIA,
30.04.2007**

Il perdurante inadempimento di uno dei coniugi nel versamento delle somme poste a suo carico a

titolo di concorso nel mantenimento della moglie e della figlia giustifica il suo ammonimento ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c.

**TRIB. di MODENA,
7.04.2006**

Il Giudice istruttore ha ritenuto opportuno: «richiamare il convenuto all'adempimento dei propri obblighi sanciti dal provvedimento presidenziale, tramite l'ammonizione e la conseguente inflizione della sanzione del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo successivamente disporre, nel caso di protrazione dell'inottemperanza e di specifica prova dei danni, il risarcimento patrimoniale a carico del convenuto».

In questo caso era stato accertato l'inadempimento del padre all'obbligo di corrispondere all'altro coniuge il contributo di mantenimento della prole, nonché al dovere di mantenere un rapporto costante e continuativo con i figli.

**TRIB. di MODENA,
29.1.2007**

Le sanzioni previste dall'art. 709-ter c.p.c. sono applicabili anche nelle ipotesi di inadempimenti concernenti le statuizioni d'ordine patrimoniale, e non

soltanto a quelle concernenti l'affidamento dei figli. Ciò in quanto la richiamata disposizione normativa sanziona le "gravi inadempienze", e tali possono sicuramente essere gli inadempimenti d'ordine economico, trattandosi di crediti alimentari sanzionati anche penalmente.

Inoltre si deve considerare che la sufficienza di risorse economiche è condizione indispensabile per l'esplicazione e lo sviluppo della personalità del minore.

Pertanto l'omessa corresponsione del contributo di mantenimento in favore dei minori determina un vero e proprio danno patrimoniale a carico degli stessi, da ritenersi presuntivamente esistente, stante la gravità dell'inadempienza e l'attentato che essa comporta ai diritti costituzionali della prole. Ne discende che l'inadempimento posto in essere da uno dei genitori giustifica l'adozione della sanzione del risarcimento del danno in favore dei minori.

**CORTE APPELLO VENEZIA,
17.09.2007**

L'unilaterale iniziativa di uno dei genitori di trasferirsi all'estero con la figlia minore costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., in quanto, per un verso, l'allontanamento della minore costituisce un oggettivo

ostacolo all'esercizio delle modalità dell'affidamento (se non altro condizionando significativamente l'esercizio del diritto-dovere spettante al genitore non collocatario), e, per altro verso, non apparendo contestabile che il significativo diradamento degli incontri col padre concreti un pregiudizio per la minore»

TRIB. di PISA, 20.12.2006

L'affidamento dei figli nella forma condivisa implica la necessità che ogni decisione comportante un rilevante mutamento nella vita dei figli stessi sia assunta all'esito di un leale confronto tra i divergenti intendimenti dei genitori.

Il trasferimento di residenza effettuato unilateralmente dalla madre collocataria, oggettivamente qualificabile come arbitrario in quanto rispondente esclusivamente alle esigenze della stessa, costituisce un mutamento avente le caratteristiche sopra indicate, nonché, incidendo sull'istruzione delle minori in età scolare, anche una questione che doveva essere assunta in accordo con l'altro genitore.

Tale condotta pertanto costituisce quanto meno ostacolo al corretto svolgimento della modalità di affidamento con conseguente applicabilità dei rimedi ex art. 709 ter, comma 2, c.p.c.

CODICE PROCEDURA CIVILE. Art. 709-ter. (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni).

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

Le richieste dell'AIAF al Governo

L'AIAF auspica che il Parlamento e il Governo in questa nuova Legislatura si impegnino a risolvere le numerose questioni che riguardano la **riforma del diritto di famiglia**, la **riforma dell'ordinamento forense** e il **riconoscimento dei diritti civili** nel nostro Paese.

Si impone infatti **un intervento globale che porti a compimento la riforma del 1975, tenendo conto delle trasformazioni avvenute nella società e nella famiglia italiana**, e preveda tra l'altro:

- l'eliminazione definitiva delle discriminazioni ancora esistenti tra i figli legittimi e naturali, anche nella terminologia;
- la modifica della normativa sul cognome dei figli, consentendo l'acquisizione del cognome materno;
- l'introduzione del reato di molestie insistenti, e un intervento più incisivo per combattere la violenza sessuale e i maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi; il riconoscimento dei diritti delle persone conviventi;

- una legge sul testamento biologico;
- la riduzione degli anni che debbono intercorrere tra la pronuncia di separazione e l'avvio del procedimento di divorzio, soprattutto se non vi sono figli;
- l'istituzione di sezioni specializzate per la persona, la famiglia ed i minori presso i tribunali ordinari e la conseguente riduzione delle competenze del Tribunale per i minorenni alle sole competenze penali;
- il potenziamento dell'organizzazione giudiziaria per consentire un'abbreviazione dei tempi dei procedimenti, soprattutto di quelli che riguardano le famiglie e i minori;
- la riforma dell'ordinamento forense, con il riconoscimento della specializzazione dell'avvocato nelle materie in cui effettivamente esercita e si aggiorna, e la conseguente istituzione di elenchi pubblici degli avvocati che svolgono l'attività nelle diverse specialità, da cui il cittadino possa trarre indicazioni per una difesa qualificata in relazione alle proprie necessità.

L'AIAF è un'associazione nazionale cui aderiscono attualmente circa 2000 avvocati impegnati prevalentemente nel diritto di famiglia e nel diritto minorile.

E' stata costituita a Roma il 2 febbraio 1993 ed è presente in tutte le Regioni.

L'AIAF in questi anni ha svolto **attività culturale**, di studio, di formazione e di aggiornamento professionale, con seminari, master e convegni; ha monitorato l'orientamento della giurisprudenza in materia di famiglia e minori; ha elaborato linee di politica legislativa, esaminando le proposte di legge presentate dalle forze politiche ed avanzando critiche e proposte di modifica; ha partecipato a commissioni parlamentari sui problemi della famiglia e dei minori.

Con il passare del tempo l'AIAF è divenuta una **associazione non più solo culturale ma di rappresentanza degli avvocati che svolgono in via esclusiva, o almeno prevalente e con continuità, attività nel diritto di famiglia e minorile.**

L'AIAF è riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense come associazione rappresentativa sul territorio nazionale, e porta avanti con le altre Associazioni forensi "specialiste" la **richiesta di riconoscimento della specializzazione, nell'interesse dei cittadini, affinché sia loro garantita la possibilità di scelta di una difesa competente e qualificata.**

Gli avvocati aderenti all'AIAF sono tenuti ai sensi dello Statuto, ad un aggiornamento professionale continuo, cui la stessa Associazione provvede con iniziative formative pluridisciplinari, che hanno la finalità di approfondire non solo le questioni giuridiche, di merito e processuali, ma anche le problematiche psicologiche connesse alle relazioni all'interno della famiglia.

Particolare attenzione è posta alla **gestione del conflitto coniugale e familiare da parte dell'avvocato**, sia nella fase di consulenza stragiudiziale che in sede giudiziale, **al fine di trovare una soluzione consensuale** una volta chiarite le posizioni delle parti e avviata la negoziazione sulle reciproche richieste, tenendo conto dei loro diritti, e soprattutto dei diritti e dell'interesse dei figli.

L'AIAF LOMBARDIA SUL TERRITORIO

L'AIAF Lombardia ha stipulato una convenzione con i Comuni di Milano, Monza e Cremona per fornire ai cittadini un **SERVIZIO DI INFORMAZIONE E DI PRIMA CONSULENZA LEGALE GRATUITA SU QUESTIONI DI DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE.**

L'attività di ascolto e informazione è prestata da avvocati esperti in diritto di famiglia.

NEL COMUNE DI MILANO: telefona a questi numeri per fissare un appuntamento con l'avvocato in queste zone:

ZONA 1 : Via degli Angioli, 2 - tel. 02.88 45 81 04

ZONA 2 : V.le Zara 100 e Via Padova 118 - tel. 02.88 46 28 30

ZONA 4 : Via Oglio 18 e V.le Ungheria 29 - tel. 02.58 420

ZONA 5 : V.le Tibaldi 41 - tel. 02 884.58515

ZONA 7 : Piazza Stovani 3 - tel. 02.88 46 57 76

ZONA 8 : Via Lessona 20 - tel. 02.39 00 06 94

ZONA 9 : Via Guerzoni 38 - tel. 02 884 58764 e 02 88458777

In queste zone prestano consulenza legale gli avvocati: **RENATA BARNABO', LINA BRUNA BERNARDINI , LUCIANA TULLIA BERTOLI, CINZIA CALABRESE, SILVIA CAPRIOGLIO, CLARA CARAVAGGI, LINDA COTESTA, ROBERTO FALESSI, CESARE FIORE, CAROLINA GIUSSANI, RITA GRANDINETTI, PAOLA MARINI, PAOLA NICOLINI, MICAELA PALMA, LAURA PIETRASANTA, MILENA PINI, MICHAELA PRADELLA, ELOISA MODICA**

NEL COMUNE DI MONZA

la consulenza legale è tenuta presso la sede dei Servizi Sociali, Via Appiani 17 – tel. 039 2372701 dagli avvocati **ROSANNA CATALANO, CINZIA COLOMBO, MARIUCCIA MERONI, STEFANO SPADARI.**

NEL COMUNE DI CREMONA

la consulenza legale è tenuta nella sede del **CENTRO PER LA FAMIGLIA** c/o Comune di Cremona, Via Brescia 94 - Tel. 0372.433 176 fax 0372.597 619, centro.famiglie@comune.cremona.it - www.comune.cremona.it dagli avvocati **CRISTINA BAZZOLA, ANNALISA BERETTA, FABIO FERRONI, DANIELA RADI, GIANCARLO ROSA**

Se hai bisogno

di una consulenza legale sulla tua situazione familiare o coniugale,
se pensi di doverti separare o vuoi divorziare,
se hai bisogno di **ASSISTENZA GIUDIZIALE**
per problemi che riguardano i tuoi figli o il rapporto con l'altro genitore o l'assistenza di tuoi familiari incapaci, perché malati o anziani

RIVOLGITI AD UN AVVOCATO ESPERTO IN DIRITTO DI FAMIGLIA